



informa



www.fastferrovie.it

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

FOGLIO INFORMATIVO STAMPATO IN PROPRIO - ANNO 4, N. 347 - SETTEMBRE 2011

CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/9/2011
FS-DCRUO-RIGP/P/2011/0000
023



Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali e Gestione del Personale
il Responsabile

A tutti i dipendenti del Gruppo FS

Oggetto: Certificazione telematica di malattia dipendenti Gruppo FS

Ad integrazione di quanto già comunicato a tutti i dipendenti con lettera prot. FS-DCRUO-PGP n. 732 datata 14 ottobre 2010 e con nota prot. FS-DCRUO n. 323 del 23 novembre 2010 in materia di inoltro telematico del certificato medico di malattia, entrambe pubblicate sul portale intranet *Linea Diretta* nell'area dedicata, si forniscono le ulteriori disposizioni in materia di certificazione della malattia, conseguenti allo scadere del periodo transitorio previsto dalla L. 183/2010.

A partire dal 14 settembre 2011 – **il personale dipendente del settore privato in possesso di certificazione telematica è tenuto a comunicare alla Società di appartenenza il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica.** Pertanto, lo stesso personale dipendente è esonerato dall'invio dell'attestato di malattia cartaceo alla Società di appartenenza, fermo restando l'obbligo, previsto al punto 1 dell'art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie, di comunicare tempestivamente l'assenza per malattia *“Il lavoratore malato deve avvertire di norma l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.”*

Alla luce di quanto sopra, **tutti i dipendenti, al verificarsi dello stato di malattia, sono obbligati a comunicare alla propria Società di appartenenza entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il numero di protocollo identificativo del certificato telematico.**

Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico del certificato ed il medico certificatore abbia rilasciato con modalità cartacea la certificazione di malattia, il lavoratore è tenuto ad inoltrare l'attestato di malattia alla Società di appartenenza con le modalità e nei tempi già in uso. In questi casi, **i lavoratori**



già tenuti a trasmettere alla Sede INPS competente la prima copia del modulo OPM/1 INPS, oltre all'inoltro alla Società di appartenenza, dovranno inviare all'INPS il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.

Inoltre, con riferimento al rilascio della certificazione telematica di malattia da parte del medico certificatore, si evidenzia quanto segue:

- il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, a rilasciare al momento della visita copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici;
- il lavoratore al momento del rilascio del certificato / attestato di malattia telematico, prende visione della corretta digitazione dei dati anagrafici, con particolare attenzione all'indirizzo di reperibilità (luogo nel quale ricevere le eventuali visite fiscali disposte dall'azienda), la cui esatta indicazione resta un onere in capo al lavoratore stesso;
- il lavoratore può, in alternativa, richiedere al medico di inviare copia del certificato e attestato di malattia telematici, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica;
- qualora la stampa del certificato e dell'attestato non sia possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare il numero di protocollo identificativo.

Distinti saluti.

Stefano Savino